

# **TI\_GERICHTE 15.2020.112 vom 18. Februar 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-02-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2020.112](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.112)

FR: TI\_GERICHTE 15.2020.112 du 18 février 2021

IT: TI\_GERICHTE 15.2020.112 del 18 febbraio 2021

## **Regeste**

Richiesta di non dare notizia dell'esecuzione a terzi. Azione di accertamento del credito posto in esecuzione avviata senza richiesta (accessoria) di rigetto definitivo dell'opposizione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso il 2 ottobre 2020 dall'UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

### **E. 2**

Il ricorrente fa valere a sostegno dell'impugnativa che nella sua petizione la PI 1 non ha postulato il rigetto dell'opposizione e non avrebbe neppure potuto farlo perché già in sede di conciliazione non aveva formulato una simile richiesta. In tali circostanze, a suo parere, l'UE non avrebbe potuto respingere la sua domanda di non divulgazione dell'esecuzione.

### **E. 3**

Secondo l'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi” .

#### **E. 3.1**

Nella fattispecie, la PI 1 non ha concluso per il rigetto ( de-finitivo) dell'opposizione all'esecuzione n. \_\_\_\_\_ nelle conclusioni della sua petizione del 28 settembre 2020 (doc. H accluso al ricorso) ( né in quelle dell'istanza di conciliazione del 23 dicembre 2019 [doc. B] ma non l'avrebbe potuto fare perché non aveva ancora promosso l'esecuzione). L'escutente non ha pertanto provato “di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)” nel senso dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, dal momento che la sua azione non tende (anche) a far rigettare l'opposizione interposta dalla ricorrente.

#### **E. 3.2**

Nelle sue osservazioni al ricorso la PI 1 sostiene di aver promosso un'azione a norma dell'art. 79 LEF, ma cita in modo troncato il suo testo, omettendo di riprodurne il secondo periodo, secondo cui il creditore "può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione". Ora, soltanto l'azione in cui il creditore postula anche il rigetto dell'opposizione è un'azione secondo l'art. 79 LEF – senza una simile conclusione è una normale azione creditoria (art. 88 CPC) –, qualificabile come "procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)" nel senso dell'art.

### **E. 3.3**

Che il creditore sia poi legittimato, in caso di accoglimento dell'azione di accertamento dell'esistenza della propria pretesa, a chiedere in un secondo tempo il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso (art. 80 LEF), non fa dell'azione inoltrata senza richiesta (accessoria) di rigetto dell'opposizione una "procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)" nel senso dell'art.

### **E. 8**

a cpv. 3 lett. d LEF. Il ricorso merita di conseguenza accoglimento. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1 Di conseguenza la decisione impugnata è annullata. 1.2 È ordinato all'Ufficio d'esecuzione di Lugano di non dare più notizia dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ a terzi. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere  
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.